



Comune di Coriano
Provincia di Rimini

REGOLAMENTO INERENTE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE DI SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data

INDICE

CAPO I.....	3
PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 - OGGETTO	3
ART. 3 - REQUISITI	3
ART. 4 - BANDO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO	4
ART. 6 - CONCORRENZA FRA CONTRIBUTI.....	4
ART. 7 - ANTICIPAZIONI	4
ART. 8 - NORMA TRANSITORIA	4

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento può avere applicazione solo nei limiti del fondo annuo messo a disposizione in Bilancio dall'Amministrazione Comunale. Pertanto le richieste saranno accolte ad esaurimento del fondo seguendo il criterio di presentazione delle stesse richieste al Comune.

Art. 2 - Oggetto

1. Costituiscono oggetto del presente regolamento le situazioni riguardanti:

- a) i nuclei familiari che a seguito di provvedimento giudiziario di sfratto in esecuzione o di procedure formali di rilascio di immobili non trovano risposta alla richiesta di assegnazione di alloggio E.R.P.;
- b) i nuclei familiari che, in condizione di riscontrabile disagio, documentate dai servizi di assistenza sociale del Comune, non avendo risorse sufficienti a garantire l'incremento o il pagamento degli affitti presentano situazioni a rischio di esecuzione di sfratto o di procedure formali di rilascio immobili;
- c) i nuclei familiari che, a causa di calamità, si sono visti privati nell'utilizzo dell'alloggio, anche di proprietà, per un periodo superiore a 12 mesi.

Art. 3 - Requisiti

1. Può essere tenuta in considerazione la domanda presentata da chi sia in possesso di tutte le seguenti caratteristiche:

- a) sia titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato o chi sia in procinto di firmare un nuovo contratto di locazione;
- b) abbia la residenza, con regolare iscrizione anagrafica, da almeno 3 (tre) anni al momento della domanda e che trovi casa a Coriano. In casi eccezionali il contributo può essere erogato per alloggi reperiti fuori dal Comune di Coriano.
- c) abbia la cittadinanza italiana, nonché:
 - c1) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea (U.E.);
 - c2) gli stranieri titolari di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa.
- d) non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, né usufruisca di finanziamenti agevolati in qualunque forma, concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza aver dato luogo al risarcimento del danno.
- e) non abbia un ISEE né un saldo del patrimonio mobiliare né di giacenza media in DSU superiore all'importo fissato nel bando e/o avviso pubblico di cui al successivo art. 4.

f) non abbia beneficiato del medesimo contributo per 3 annualità consecutive

g) non alloggi in abitazioni a canone sociale, calmierato, calmierato ridotto o in alloggi di emergenza abitativa, né divenga assegnatario di tali alloggi nelle more della procedura.

h) non abbia quote di proprietà pari o superiori al 50% di altri immobili, ovunque situati.

Art. 4 – Bando e termini di presentazione della domanda

1. Il bando relativo all'erogazione del contributo avrà cadenza mediamente annuale e avrà una durata minima di 30 gg e massima di 60 gg.

2. I tempi, modi e termini di presentazione della domanda, nonché la relativa documentazione da allegare alla domanda stessa saranno esplicitati dal relativo bando.

3. Sempre nel relativo bando saranno specificati, all'interno di coloro in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, le modalità e i criteri di realizzazione della relativa graduatoria.

Art. 5 – Importo del contributo

1. Tenuto conto della ripartizione del fondo di cui all'art. 1 e della graduatoria del bando di cui all'art. 4 comma 3, l'importo del contributo potrà variare, a seconda del numero delle domande pervenute, da un massimo di 1.500,00 euro ad un minimo di 100,00 euro. Sotto la soglia minima dei 100,00 euro non saranno erogati contributi.

2. In nessun caso l'importo del contributo potrà essere superiore a 3 mensilità di affitto. Ove l'importo di 3 mensilità superi il limite dei 1.500,00 euro previsti dal comma 1, il massimo erogabile sarà comunque pari ad euro 1.500,00.

3. Nel caso in cui il fondo di cui all'art. 1 non fosse abbastanza capiente, per garantire le 3 mensilità a tutte le domande ritenute idonee, le riduzioni verranno fatte in percentuale sulla rata di affitto pagata

Art. 6 – Concorrenza fra contributi

1. Il contributo comunale di sostegno all'affitto non è cumulabile con altri contributi relativi al medesimo oggetto nel medesimo anno solare.

Art. 7 - Anticipazioni

1. Al fine di agevolare coloro che accedono alla stipula di un nuovo contratto di locazione, su relazione motivata del Settore Servizi Sociali, è possibile erogare un contributo pari all'importo corrispondente al deposito cauzionale e comunque non superiore alle 3 mensilità del canone di locazione e comunque di importo totale non superiore a 1.500,00 euro.

Art. 8 - Norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.